



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA

Accordo per la disciplina delle modalità di utilizzo dei compensi per incarichi aggiuntivi (art. 60); Sostituzione del Dirigente titolare (art 61) e Clausola di salvaguardia (art.62); di cui al CCNL Dirigenti Area 1 quadriennio 2002-2005

.F. presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si sono incontrate le delegazioni titolari della Contrattazione Collettiva Integrativa a livello centrale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Area DVZY Eug ~ Co CGIL, CISC, UIL, APVVF, SINDIRVF, USSPI

La delegazione in rappresentanza dell'Amministrazione è composta da:

- ING. GIONGIO MATTINI 2 CAPO DIN ENVIR - PREFETTO CANMEN SABELLI 2 DINETTONE CENTRE RESONA - PREFETTO CANMEN SABELLI 2 DINETTONE CENTRE RESONA PERANZONI - DIRECTORE CENTRA RESORSE FIDANZIAME La delegazione di parte sindacale è composta dai rappresentanti delle

organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Premesso che

Occorre provvedere alla definizione, mediante contrattazione collettiva integrativa, di alcuni aspetti relativi a particolari istituti economici dirigenziali con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 60, 61 2 62 del CCNL del 21 aprile 2006

Tanto premesso, le parti convengono quanto segue:

Art 1

1. IL presente accordo si applica ai dirigenti del Ministero dell'Interno appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed ha validità fino a or word





DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

art 2 enforce date partiets

1. Ai titolari degli incarichi aggiuntivi autorizzati, i cui compensi affluiscono al FONDO dei dirigenti, è corrisposta la misura del 60%, dalcolata sull'importo lordo dei compensi medesimi, ad integrazione della retribuzione individuale di

Detta misura del 60% è al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione.

2. La rimanente risorsa, dei compensi per incarichi aggiuntivi affluiti al FONDO dei dirigenti, sarà destinata alla integrazione della retribuzione di risultato.

Art 3

1. Ai dirigenti incaricati di sostituire il dirigente titolare il trattamento economico, per il periodo di sostituzione, è integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo così determinato in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi:

15% per incarichi nella stessa regione;

20% per incarichi in regioni diverse.

Art 4

1. Ai dirigenti che alla scadenza dell'incarico - in mancanza di valutazione negativa e qualora non siano disponibili posizioni dirigenziali vacanti di pari fascia - venga conferito un incarico di gradualità di importo inferiore, è attribuita una retribuzione di posizione di parte variabile pari al 95% di quella corrisposta nel precedente incarico.

2. La suddetta salvaguardia si applica anche in caso di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'Ufficio o una loro diversa graduazione; non si applica

alle ipotesi di esplicita richiesta da parte dell'interessato.

povodment-formale di toggenza